



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 70/18/CONS

ORDINANZA INGIUNZIONE A POSTE ITALIANE S.P.A. PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 3, COMMA 1, DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 184/13/CONS E DELL'ART. 7, COMMA 5, DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 413/14/CONS

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 14 febbraio 2018;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*” (di seguito denominata legge n. 689/1981);

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, recante “*Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio*”, come modificata, da ultimo, dalla direttiva 2008/6/CE;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante “*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*” (di seguito denominato d.lgs. n. 261/1999);

VISTO il decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*” convertito con modifiche dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, in particolare, l'art. 21 che conferisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata Autorità) i poteri previamente attribuiti all'Agenzia di regolamentazione dall'art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 261/1999;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 184/13/CONS, del 28 febbraio 2013, recante “*Approvazione del Regolamento in materia di definizione delle controversie derivanti dai reclami nel settore postale*”, e, in particolare, l'art. 3, comma 1 dell'allegato A, a norma del quale “*entro e non oltre 45 giorni dalla ricezione del reclamo il fornitore del servizio postale comunica all'utente la decisione adottata in ordine al reclamo stesso*”;

VISTA la delibera n. 413/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Direttiva generale per l'adozione da parte dei fornitori di servizi postali delle carte dei servizi*”,

e, in particolare, l'art. 7, comma 5, dell'allegato A, a norma de quale *“i fornitori di servizi postali comunicano all'utente l'esito del reclamo”*;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”*, (di seguito denominato *Regolamento sanzioni*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante *“Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*;

VISTA la nota del 3 maggio 2017, con cui l'Ufficio amministrazione delle forze armate tedesche in Italia, segnala all'Autorità di non aver ricevuto riscontro scritto alla lettera di reclamo presentata in data 3 gennaio 2017 all'ufficio postale di Poste Italiane S.p.A. (di seguito, Poste Italiane o la Società) di Motta S. Anastasia;

VISTA la nota del 24 aprile 2017, con cui si segnalava all'Autorità che Disabato R. non ha ricevuto riscontro scritto alle due lettere di reclamo presentate in data 26 luglio 2016 e 23 marzo 2017 all'ufficio postale di Poste Italiane di Toritto;

VISTA la nota del 12 giugno 2017, con cui l'Autorità chiedeva a Poste Italiane di fornire informazioni in merito alle suddette lettere di reclamo, indicando per ciascuna di esse i seguenti dati identificativi: nominativo utente, modalità di presentazione del reclamo, data di presentazione del reclamo, motivo del reclamo;

VISTA la nota del 16 giugno 2017, con cui Poste Italiane riscontrava la suddetta richiesta di informazioni dell'Autorità, comunicando gli esiti delle verifiche effettuate sui propri sistemi sulla base dei nominativi e dei codici fiscali degli utenti;

VISTO l'atto di contestazione n. 25/17/DSP, notificato a Poste Italiane in data 2 novembre 2017, e la relazione sulle risultanze preistruttorie di cui alla nota del 21 agosto 2017 ad esso allegata;

VISTA la memoria difensiva di Poste Italiane del 1° dicembre 2017;

CONSIDERATO che Poste Italiane non si è avvalsa della facoltà del pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge n. 689/1981;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Il fatto e la contestazione

L'Autorità ha ricevuto due segnalazioni da parte di altrettanti utenti nelle quali si lamentava il mancato riscontro scritto da parte di Poste Italiane ai reclami presentati (tre reclami). Dalla documentazione acquisita, i tre reclami risultavano regolarmente inoltrati presso l'ufficio postale, con apposto il timbro di accettazione. I reclami in esame sono stati presentati uno all'ufficio postale di Motta S. Anastasia e due all'ufficio postale di Toritto.

L'Autorità ha chiesto alla Società di fornire informazioni in merito a quanto segnalato dagli utenti e, in risposta a tale richiesta, Poste Italiane ha dichiarato che i reclami non risultavano presenti nei sistemi aziendali.

È stata conseguentemente contestata a Poste Italiane la violazione dell'art 3, comma 1 dell'allegato A della delibera n. 184/13/CONS e dell'art. 7, comma 5, dell'allegato A alla delibera n. 413/14/CONS, sopra citati.

Le violazioni sono state ritenute sanzionabili ai sensi dell'art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 261/1999, che prescrive, per il mancato rispetto degli obblighi connessi all'espletamento del servizio universale, l'applicazione di una pena pecuniaria amministrativa da cinquemila a centocinquantamila euro.

2. Deduzioni difensive

Nella propria memoria Poste Italiane respinge integralmente quanto le è stato contestato, richiedendo l'archiviazione del procedimento. Il contenuto degli scritti difensivi si articola nei punti di seguito sintetizzati.

a) Inapplicabilità della sanzione prevista dall'art. 21 del d.lgs. n. 261/1999 nel caso di disservizi verso gli utenti

La Società ritiene che le condotte ad esse contestate nell'ambito del procedimento sanzionatorio in esame non integrino violazioni di obblighi di servizio universale sanzionabili ai sensi dell'art. 21, comma 1 del d.lgs. n. 261/1999.

Nel ricostruire il quadro normativo di riferimento, nella memoria si richiama l'art. 14 del d.lgs. n. 261/1999. La norma prescrive agli operatori postali l'adozione di procedure per la gestione dei reclami degli utenti, la previsione di un sistema di indennizzi/rimborsi in caso di disservizi, la pubblicazione annuale di informazioni sul numero di reclami ricevuti.

I suddetti obblighi trovano una più dettagliata declinazione nel "*Regolamento in materia di definizione delle controversie derivanti da reclami nel settore postale*" (Delibera n.184/13/CONS), ove si prevede (art. 3): un termine per la comunicazione dell'esito del reclamo; la possibilità, per l'utente che non sia soddisfatto dell'esito del reclamo o che non abbia ricevuto riscontro, di presentare un'istanza di conciliazione e, in caso di mancato raggiungimento di un accordo tra le parti, la possibilità di investire l'Autorità della risoluzione della controversia.

Inoltre, la delibera n. 413/14/CONS pone in capo agli operatori postali una serie di obblighi informativi nei riguardi degli utenti, affinché questi ultimi siano informati della facoltà di presentare reclamo ed eventuale istanza di conciliazione, nonché di rivolgersi all'Autorità per la risoluzione della controversia. Informazioni chiare trasparenti e semplici devono essere divulgate anche con riguardo alle modalità di accesso alle relative procedure.

La medesima delibera, poi, richiede agli operatori di predisporre specifici canali di comunicazione per la presentazione di reclami, istanze di conciliazione e segnalazioni, nonché di rendere disponibili i relativi formulari che gli utenti devono compilare.

Secondo Poste Italiane gli operatori postali sono sanzionabili ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 261/1999 in caso di violazione degli obblighi di cui all'art. 14 del medesimo decreto, ovvero obblighi di servizio aventi la finalità di garantire agli utenti adeguati strumenti di tutela in caso di disservizi.

Diversamente, in caso di disservizi, sono previsti rimborsi o compensazioni direttamente a favore degli utenti che li hanno subiti. A prevederlo è il comma 2 del medesimo art. 14: *“nei casi in cui il fornitore del servizio è chiamato a rispondere dei disservizi è previsto un sistema di rimborso o di compensazione”*.

La Società ritiene che il singolo disservizio che si verifichi a danno dell'utente non sia riconducibile ad una violazione degli obblighi di servizio. Il legislatore distingue gli obblighi di servizio dai meri disservizi, associando, alla violazione dei primi, uno specifico sistema di responsabilità nei confronti dello Stato e relative sanzioni, alla violazione dei secondi, un sistema di responsabilità e relativi rimborsi o compensazioni direttamente a favore degli utenti.

La Società sottolinea poi, con specifico riguardo alla mancata o tardiva risposta scritta al reclamo dell'utente, come sia la stessa delibera n. 184/13/CONS, all'art. 3, comma 2, a ricondurre la fattispecie nell'alveo dei disservizi. Si tratterebbe, dunque, di una casistica espressamente tipizzata rispetto alla quale l'utente ha a disposizione, per la tutela delle proprie ragioni, la possibilità di presentare un'istanza di conciliazione e, qualora non si ritenga soddisfatto, di adire l'Autorità per la risoluzione della controversia (nonché l'Autorità giudiziaria per il risarcimento del danno eventualmente subito).

b) Gestione dei reclami da parte di Poste Italiane

Poste Italiane evidenzia come il canale di presentazione dei reclami maggiormente utilizzato dalla clientela, tra quelli disponibili, sia l'ufficio postale. Il reclamo, quando è inoltrato in tal modo, non viene acquisito automaticamente dai sistemi della Società, essendo al tal fine necessario che l'operatore invii via fax il reclamo al sistema di gestione dei reclami. La Società riconosce, pertanto, che ci possano essere errori materiali nell'acquisizione dei reclami, anche a fronte del loro cospicuo numero.

c) Orientamento dell'Autorità in precedenti analoghi

La Società richiama alcuni precedenti, relativi a fattispecie ritenute analoghe, in cui l'Autorità (nello specifico, la Direzione tutela dei consumatori), in presenza di disservizi segnalati da utenti, avrebbe indirizzato questi ultimi all'utilizzo delle procedure di cui alla delibera n. 184/13/CONS, astenendosi dall'avviare procedimenti sanzionatori per la violazione di obblighi di servizio.

Al riguardo viene richiamata la determina n. 15/17/DTC/SP, e due note della Direzione tutela dei consumatori del 13 dicembre 2016 e del 3 marzo 2017, relative ad altrettanti utenti.

In particolare, la determina richiamata da Poste Italiane riguarda una controversia tra un utente e Poste Italiane. Il relativo procedimento è stato avviato non avendo l'utente ricevuto riscontro né al proprio reclamo, né alla successiva istanza di conciliazione.

d) Ulteriori osservazioni in merito alla normativa rilevante richiamata nell'atto di contestazione

Poste Italiane sostiene che l'atto di contestazione non individua chiaramente la normativa che si assume violata, in quanto, pur essendo indicata nelle motivazioni del provvedimento sia la violazione dell'art. 7 comma 5 della delibera n. 413/14/CONS, sia la violazione dell'art. 3, comma 1 della delibera n. 184/13/CONS, nel titolo del provvedimento sarebbe richiamata soltanto la prima delle due disposizioni citate.

e) Erronea applicazione della normativa in relazione a due fattispecie oggetto di contestazione

Il procedimento in esame riguarda tre distinte contestazioni relative al mancato riscontro scritto di altrettanti reclami. Due di tali reclami riguardano il servizio di telegramma.

Visto che tale servizio esula dall'ambito del servizio postale universale, la Società ritiene che le fattispecie relative a tale servizio non siano violazioni sanzionabili ai sensi dell'art. 21, comma 1 del d.lgs. n. 261/1999. Pertanto, ad avviso della Società, qualora siano accertate le violazioni contestate, le relative sanzioni andrebbero definite ai sensi dell'art. 21, comma 7, del medesimo decreto, che fa riferimento agli obblighi inerenti l'autorizzazione generale e fissa rispetto al comma 1 dell'art. 21 un diverso importo massimo della sanzione (centomila euro, anziché centocinquantamila euro). La Società sottolinea, infatti, come il regime applicabile al servizio di telegramma sia quello dell'autorizzazione generale.

3. Risultanze istruttorie e valutazioni dell'Autorità

La mancata risposta al reclamo rappresenta una fattispecie per la quale la normativa prevede che l'utente possa tutelarsi attraverso gli strumenti di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 261/1999 e all'art. 3 dell'allegato A alla delibera n. 184/13/CONS.

Nel caso oggetto del procedimento in esame, tuttavia, occorre considerare come la mancata risposta scritta ai reclami oggetto di segnalazione sia dipesa, come dalla stessa Poste Italiane espressamente riconosciuto, dalla mancata acquisizione dei reclami presentati dagli utenti nei sistemi della Società. Tale circostanza ha impedito *ab origine* il trattamento dei reclami per una carenza dei sistemi aziendali preposti alla loro

gestione e, in particolare, per una carenza organizzativa dei canali messi a disposizione degli utenti per l'inoltro dei reclami (l'operatore dell'ufficio postale che riceve il reclamo dall'utente deve infatti provvedere ad inviarlo via fax alle funzioni aziendali che si occupano della gestione dei reclami). In considerazione di tali concrete circostanze, la mancata risposta ai reclami in esame si configura come una violazione da parte di Poste Italiane degli obblighi di servizio che attengono al sistema di tutela per l'utente e non può, pertanto, essere valutata esclusivamente come un disservizio cagionato all'utente ai sensi dell'art. 3, comma 2 dell'allegato A alla delibera n. 184/13/CONS. Tale norma, infatti, nel prevedere che *“ove non sia soddisfatto dell'esito del reclamo o non abbia ricevuto risposta entro il termine stabilito, l'utente può presentare istanza di conciliazione”*, presuppone che un reclamo sia stato regolarmente registrato nei sistemi aziendali di Poste Italiane e che quest'ultima abbia consapevolmente deciso di fornire o non fornire riscontro. Nel caso in esame, invece, muovendo dalle segnalazioni degli utenti, si è accertato che il personale degli uffici postali presso cui i reclami sono stati presentati ed accettati non ha effettuato la registrazione dei reclami stessi nei sistemi aziendali preposti alla loro gestione. Il reclamo che non risulti acquisito dai sistemi aziendali è di fatto un reclamo inesistente per la Società, con la conseguenza che risulta negata all'utente che lo ha presentato la possibilità di veder tutelato il proprio interesse.

Peraltro, deve sottolinearsi come la mancata acquisizione nei sistemi aziendali dei singoli reclami impedisce la loro valutazione come indice complessivo di soddisfazione dell'utenza in merito alla qualità. Si ricorda, infatti, che ai sensi dell'art. 14, comma 5 del d.lgs. n. 261/1999, *“il fornitore del servizio universale e le imprese che forniscono servizi postali pubblicano annualmente informazioni relative al numero dei reclami ed al modo in cui sono stati gestiti, informandone l'autorità di regolamentazione”*. Si tratta evidentemente di obblighi informativi la cui *ratio* va ben oltre il disservizio oggetto del reclamo singolarmente considerato e si inserisce in un più ampio ed importante monitoraggio del sistema di tutele per gli utenti che il legislatore ha ritenuto di porre in essere anche al fine di permettere all'Autorità di vigilare sui comportamenti potenzialmente lesivi dei diritti dei consumatori.

Con riguardo ai precedenti richiamati dalla Parte (punto c) del paragrafo n. 2), si sottolinea come essi non costituiscano un utile riferimento ai fini della valutazione delle fattispecie in esame, in quanto non hanno ad oggetto reclami non acquisiti dai sistemi aziendali.

Per tutto quanto sopra rappresentato, nei casi oggetto del presente provvedimento, il mancato riscontro ai reclami degli utenti è da considerarsi una violazione sanzionabile ai sensi dell'art. 21, comma 1, del d.lgs. 261/1999.

Più precisamente, dovendosi condividere la posizione di Poste Italiane in merito alla tipologia di servizi oggetto dei reclami:

- il mancato riscontro al reclamo dell'Ufficio amministrazione delle forze armate tedesche in Italia, relativo alla mancata consegna di invii postali rientranti

nell'ambito del servizio universale, è sanzionabile ai sensi dell'art. 21, comma 1, del d. lgs. n. 261/1999;

- il mancato riscontro ai due reclami della sig.ra Disabato R. relativi a telegrammi, è sanzionabile ai sensi dell'art. 21, comma 7 del medesimo decreto, in quanto la fattispecie attiene a servizi ricadenti nel regime dell'autorizzazione generale.

Infine, non appare condivisibile l'argomentazione secondo cui l'atto di contestazione non conterrebbe l'esatta qualificazione giuridica della fattispecie per mancata indicazione della violazione contestata.

Nelle motivazioni del provvedimento sono infatti più volte chiaramente richiamate le disposizioni che si ritengono violate, ovvero, si ripete, l'art. 3, comma 1 dell'allegato A alla delibera n. 184/13/CONS e dall'art. 7, comma 5, dell'allegato A alla delibera n. 413/14/CONS.

Il mancato riscontro scritto ai reclami in questione costituisce violazione non solo della disposizione che fissa il termine entro cui dare una risposta all'utente (art. 3, comma 1 dell'allegato A alla delibera n. 184/13/CONS) ma anche quelle che prevedono l'obbligo di comunicare all'utente l'esito del reclamo e fissano le modalità di tale comunicazione, sia per il caso di esito positivo, sia per il caso di esito negativo (art. 7, comma 5, dell'allegato A alla delibera n. 413/14/CONS).

RITENUTO che, alla luce di quanto emerso nel corso del procedimento sanzionatorio, per le motivazioni sopra espresse, risultano accertate le violazioni oggetto di contestazione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 21, comma 1, del d. lgs. n. 261/1999 *“il fornitore del servizio universale, in caso di violazione degli obblighi connessi all'espletamento del servizio universale, è sanzionato con pena pecuniaria amministrativa da cinquemila euro a centocinquantamila euro”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 21, comma 7, del d.lgs. n. 261/1999 *“Chiunque violi gli obblighi inerenti l'autorizzazione generale è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da cinquemila a centomila euro”*;

CONSIDERATO quanto segue ai fini della determinazione della sanzione ai sensi dell'art.11 della legge n. 689/1981:

A) Gravità della violazione

La condotta della Società, in sé considerata, comporta, come già rilevato, la mancata registrazione del reclamo, con la conseguenza, non solo di negare l'accesso ad una forma di tutela garantita a tutti gli utenti, ma anche di inficiare le valutazioni correlate al numero di reclami presentati. A fronte di tale potenziale lesività della condotta, la fattispecie in concreto ha determinato un effetto dannoso di lieve entità,

perché limitato ad un numero esiguo di reclami e, quindi, allo stato, circoscritto ed episodico.

B) Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Nell'ambito del procedimento non è emersa da parte di Poste Italiane alcuna iniziativa nei confronti degli utenti interessati volta ad eliminare o attenuare le conseguenze delle violazioni accertate.

C) Personalità dell'agente

Con riferimento alla personalità dell'agente, la Società, per le sue dimensioni operative e per le funzioni svolte, è dotata di un'organizzazione e di risorse idonee ad evitare che i reclami presentati dagli utenti presso gli uffici postali non vengano acquisiti nell'ambito dei sistemi aziendali preposti alla loro trattazione.

D) Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente provvedimento.

RITENUTO che le condotte violative accertate nel corso del procedimento sono del tutto distinte sul piano materiale, con conseguente applicazione per ciascuna di esse di una separata sanzione, in virtù del principio del cumulo materiale;

RITENUTO di dovere determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria per ciascuna delle violazioni accertate nella misura di seguito indicate, valutandola sufficientemente afflittiva in relazione agli usuali criteri per la determinazione della sanzione di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689:

- euro 5.000,00 (cinquemila/00) per il mancato riscontro al reclamo presentato il 3 gennaio 2017 dall'Ufficio amministrazione delle forze armate tedesche in Italia, in violazione degli artt. in violazione dell'art 3, comma 1 dell'allegato A della delibera n. 184/13/CONS e dell'art. 7, comma 5, dell'allegato A alla delibera n. 413/14/CONS, violazione sanzionabile ai sensi dell'art. 21, comma 1 del d.lgs. n. 261/1999;
- euro 5.000,00 (cinquemila/00) per il mancato riscontro al reclamo presentato il 26 luglio 2016 dalla sig.ra Disabato R., in violazione dell'art 3, comma 1 dell'allegato A della delibera n. 184/13/CONS e dell'art. 7, comma 5, dell'allegato A alla delibera n. 413/14/CONS, violazione sanzionabile ai sensi dell'art. 21, comma 7 del d.lgs. n. 261/1999;

- euro 5.000,00 (cinquemila/00) per il mancato riscontro al reclamo presentato il 23 marzo 2017 dalla sig.ra Disabato R., in violazione dell'art 3, comma 1 dell'allegato A della delibera n. 184/13/CONS e dell'art. 7, comma 5, dell'allegato A alla delibera n. 413/14/CONS, violazione sanzionabile ai sensi dell'art. 21, comma 7 del d.lgs. n. 261/1999;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ACCERTA

la violazione da parte della società Poste Italiane, con sede in Roma, viale Europa n. 175, dell'art. 3, comma 1 dell'allegato A della delibera n. 184/13/CONS e dell'art. 7, comma 5, dell'allegato A alla delibera n. 413/14/CONS, in relazione alla fattispecie sopra indicate;

ORDINA

alla società Poste Italiane, con sede in Roma, viale Europa n. 175, di pagare la complessiva somma di euro 15.000,00 (quindicimila/00), quale sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni accertate;

DIFFIDA

ai sensi dell'art. 21, comma 7-ter, del d.lgs. 261/1999, la società Poste Italiane dal porre in essere ulteriori comportamenti violativi delle norme indicate;

INGIUNGE

alla società Poste Italiane, con sede in Roma, viale Europa n. 175, di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN IT5400100003245348010237900, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con Delibera n. 70/18/CONS*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 70/18/CONS*".

Ai sensi dell'art. 135 comma 1, lett. b), del decreto legislativo del 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell'articolo 119 del

medesimo decreto legislativo, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è comunicata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 14 febbraio 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi